

L'emendamento proposto da me e dai miei amici pare che si informi a questo concetto ed io credo che lo scapito della finanza non dovrebbe opporsi a che fosse benignamente accolto perchè le cose o si fanno o non si fanno. Io che, essendo modesto agricoltore, sono spesso a contatto con i contadini, sento spessissimo l'eco profonda delle loro querimonie contro questa esosa tassa sui fabbricati rurali e penso che uno dei provvedimenti, il quale potrebbe riuscire loro più gradito e di maggiore utilità, sarà questo.

Quale che sia la sorte che possa essere riservata a questo emendamento, io sono confortato dalla soddisfazione dell'adempimento di un dovere da una parte e dall'altro dalla chiusa del discorso dell'onorevole ministro del tesoro, il quale disse che se una legge di questo genere non era la prima, non sarebbe stata nemmeno l'ultima. (*Bravo! — Approvazioni*).

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Le ragioni svolte dagli egregi colleghi che hanno testè parlato e le considerazioni che ho fatte valere ieri dinanzi alla Camera, mi dispensano dallo svolgere la prima parte dell'ordine del giorno da me presentato, cioè, quella parte che si riferisce all'esonero dall'imposta fabbricati, delle case che servono per gli agricoltori ed i coltivatori delle terre.

Io credo che l'ordine del giorno da me presentato abbia il suo fondamento non solo nell'equità, ma anche nella legge già esistente; perchè è precisa disposizione di legge che tutte le case, le quali servono agli agricoltori per l'abitazione propria e per il deposito degli attrezzi e dei prodotti delle campagne che coltivano personalmente, debbano essere esonerate dall'imposta sui fabbricati.

Ieri ebbi occasione di dimostrare e di provare con dati statistici, che, nella provincia di Porto Maurizio, ad eccezione di soli sedici fra 106 comuni da cui essa provincia è formata, tutti gli altri oltrepassano il limite legale della sovrimposta, e rilevai pure che oltre all'oltrepassare il limite legale, alcuni sopportano la duplice tassa dell'imposta sui terreni e dell'imposta fabbricati per le stesse case rurali.

Come la Camera vede trattasi di una illegalità patente, e per farla cessare non deve aspettarsi la formazione del nuovo catasto. E tanto a maggior ragione crediamo che debba farsi subito cessare tale vessa-

zione e pressione tributaria inquantochè la legge 1865 dispone appunto che le case agricole siano esonerate dall'imposta fabbricati.

Confido pertanto che l'onorevole ministro delle finanze, accogliendo l'ordine del giorno da me presentato, dando opportune istruzioni agli agenti delle imposte vorrà disporre che le case rurali non siano ulteriormente soggette a questa iniqua quanto ingiusta tassa.

PRESIDENTE. Dov'è il suo ordine del giorno?

NUVOLONI. L'ho presentato e svolto ieri, onorevole Presidente, ed esso comprendeva la domanda del credito agrario e quella dello esonero delle case rurali dalla imposta fabbricati. E prego per l'appunto l'onorevole ministro di dire se accetta la prima parte del mio ordine del giorno, e che cosa intenda fare per evitare un'ingiustizia ed illegalità evidente.

PRESIDENTE. Ma non c'è qui il suo ordine del giorno.

NUVOLONI. È stato stampato e non mi sono mai sognato di ritirarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze, per esprimere il suo parere sulle varie proposte.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. I due emendamenti dell'onorevole Abozzi e dell'onorevole Masi, differenti in qualche piccola parte, sono uguali però in questo criterio fondamentale: che entrambi prescindono da quello che, secondo la legge del 1886, è e deve essere carattere essenziale perchè un fabbricato rurale sia esente dall'imposta, e cioè che debba appartenere al medesimo proprietario del fondo.

Ora io credo che la Camera comprenderà facilmente la difficoltà che può avere il ministro delle finanze ad accettare questo emendamento, benchè apprezzi l'intento filantropico che ha guidato i proponenti di esso.

La ragione per cui la legge del 1886 esenta i soli fabbricati rurali appartenenti al proprietario del fondo non è quella di favorire il proprietario piuttosto che il contadino, ma è una ragione soprattutto pratica ed economica, cioè, che la rendita del fabbricato rurale, di cui si tratta, si considera compenetrata in quella del fondo a cui appartiene. Se noi estendiamo questo principio, se vogliamo prendere in considerazione non più il rapporto che ha la casa col fondo, a cui serve, ed il rapporto, in virtù del quale la sua tassa è stata compenetrata in